



**Ordinanza
concernente la riduzione dei rischi
nell'utilizzazione di determinate sostanze,
preparati e oggetti particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,
ORRPChim)**

Modifica del 23 dicembre 2021

*L'Ufficio federale della sanità pubblica,
d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente e la Segreteria di Stato dell'economia,
visto l'allegato 1.10 numero 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹
sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),
ordina:*

I

L'allegato 1.10 ORRPChim è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2022.

23 dicembre 2021

Ufficio federale della sanità pubblica:

Anne Lévy

¹ RS 814.81

Allegato 1.10
(art. 3)

Sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione

N. 1 cpv. 1, note a piè di pagina

1 Divieto

¹ Le sostanze cancerogene, mutagene o pericolose per la riproduzione di cui all'allegato XVII appendici 1–6 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento EU-REACH)² nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo non possono essere forniti al grande pubblico se il loro contenuto in massa supera il valore soglia determinante di cui all'allegato I punto 1.1.2.2 del regolamento (CE) n. 1272/2008³.

N. 4

4 Disposizione transitoria della modifica del 23 dicembre 2021

Le seguenti sostanze che in virtù del regolamento (UE) 2021/2204⁴ sono ora elencate nell'allegato XVII appendici 1–6 del regolamento EU-REACH nonché le sostanze e i preparati che contengono sostanze di questo tipo possono essere forniti al grande pubblico fino alle seguenti date:

- a. fino al 1° marzo 2022:
 - Fibre di carburo di silicio (con diametro < 3 µm, lunghezza > 5 µm e rapporto dimensionale ≥ 3:1) (CAS 409-21-2 o CAS 308076-74-6)
 - N-(idrossimetil)glicinato di sodio; [formaldeide rilasciata da N-(idrossimetil)glicinato di sodio] (CAS 70161-44-3)
 - Metilolacrilammide (CAS 924-42-5)
 - Etere diglicidilico di resorcinolo (CAS 101-90-6)
 - Butanonossima (CAS 96-29-7)
 - Dibenzo[def,p]crisene; dibenzo[a,l]pirene (CAS 191-30-0),

² Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/2204, GU L 446 del 14.12.2021, pag. 34.

³ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2021/849, GU L 188 del 28.5.2021 pag. 27.

⁴ Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione, del 13 dicembre 2021, versione della GU L 446 del 14.12.2021, pag. 34.

-
- Tris(2-metossietossi)vinilsilano (CAS 1067-53-4)
 - Diottil dilaurato (CAS 3648-18-8) e Stannano, diottil-, bis(coco acilossi) derivati (CAS 91648-39-4)
 - Ipconazolo (ISO) (CAS 125225-28-7, CAS 115850-69-6, CAS 115937-89-8)
 - Tetraglima (CAS 143-24-8)
 - 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide (CAS 80-54-6)
 - Diisottilftalato (CAS 27554-26-3)
 - 2-metossietil-acrilato (CAS 3121-61-7)
 - Zinco piritione (CAS 13463-41-7)
 - Fluorocloridone (ISO) (CAS 61213-25-0)
 - Perossido di bis(α,α -dimetilbenzile) (CAS 80-43-3)
 - Diclorodiottilstannano (CAS 3542-36-7);
- b. fino al 17 dicembre 2022: tutte le sostanze non contemplate dalla lettera a.

